



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

DISEGNO DI LEGGE N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
TESTO BASE

e sulla

PROPOSTA DI LEGGE N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

PEDICINI

Emendamento modificativo (pagina 2.1) **APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole «promuovere lo sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti «, e la protezione sociale».

PEDICINI

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento di pag. 3.1 (pagina 3.0.1) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.»

PEDICINI

Emendamento sostitutivo (pagina 3.1) **DECADUTO**

1. Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari esecutivi, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti. Il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo, è di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.»

BRUSSA, MORETTON, BAIUTTI, ZVECH

Emendamento sostitutivo (pagina 3.1.1) **APPROVATO**

Il comma 3, dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione, nell'esercizio della propria qualità di socio, esprime tramite apposite deliberazioni della Giunta regionale gli indirizzi strategici delle singole società.»

PEDICINI

Emendamento modificativo (pagina 3.2) **RITIRATO**

Al comma 3 dell'articolo 3 le parole «, anche tramite gli Assessori competenti,» sono soppresse.

CORAZZA

Emendamento soppressivo (pagina 3.3) **NON APPROVATO**

Il comma 4 dell'articolo 3 è soppresso.

PEDICINI

Emendamento sostitutivo (pagina 3.4) **APPROVATO**

1. Il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 67 (Accesso dei consiglieri regionali), dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.), al fine di salvaguardare i processi di formazione, di

determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle società partecipate e, in particolare, di evitare la conoscenza da parte di potenziali concorrenti del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle società interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 3 possono essere, previa deliberazione della Giunta regionale, motivatamente sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla diffusione finché sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente alla Regione, o ad una società dalla stessa partecipata, un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.»

CORAZZA

Emendamento modificativo (pagina 3.5) **RITIRATO**

Al comma 4 dell'articolo 3 dopo le parole «ai rispettivi interessi economici, finanziari, patrimoniali, industriali o commerciali.» sono aggiunte le seguenti: «Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2000 per il diritto di accesso dei Consiglieri regionali.»

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 3.6) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 4 dell'articolo 3 aggiungere il seguente:

<<4 bis Le disposizioni previste al comma 4 non si applicano alle società strumentali. della Regione.>>.

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 3.7) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 4 dell'articolo 3 aggiungere il seguente:

«4 bis. Le deliberazioni previste al comma 4 sono messe a disposizione del Consiglio regionale con le modalità previste all'articolo 67, comma 2, della legge regionale 7/2000.».

PEDICINI

Emendamento sostitutivo (pagina 3.8) **APPROVATO CON RETTIFICA ORALE: le parole <<alla competente commissione consiliare, che ove richiesto, può>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle competenti commissioni consiliari, che ove richiesto, possono>>.**

1. Il comma 5 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di garantire un costante controllo sull'andamento delle società partecipate dalla Regione, le società medesime trasmettono almeno semestralmente una relazione illustrativa della gestione del periodo, contenente altresì dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, oltre a eventuali dati e informazioni specifici, individuati con riferimento e in armonia con gli obiettivi strategici della Regione e con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte dalle stesse società. La documentazione di cui al precedente periodo è trasmessa contestualmente dalle medesime società anche alla competente commissione consiliare, che ove richiesto, può richiedere di riferire in merito.»

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 3 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo la Sezione I aggiungere la seguente:

«Sezione I bis

Disciplina delle nomine di competenza regionale in società di capitali partecipate dalla
Regione

Art. 3 bis

(Ambito di applicazione)

1. La presente Sezione si applica al procedimento di nomina e designazione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società di capitali a partecipazione regionale, sia nelle forme dirette ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, sia con l'esercizio del diritto di voto nelle forme previste dalla legge o dallo statuto, nonché alla designazione dei medesimi organi di società controllate o partecipate dalle società suddette.

Art. 3 ter

(Requisiti dei candidati)

1. I candidati devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto relative alla carica.

2. I candidati, inoltre, devono essere persone di sicura e comprovata competenza, professionalità, esperienza e onorabilità.

3. La competenza, la professionalità e l'esperienza sono valutate in relazione al settore specifico cui si riferisce la nomina e al livello della carica.

4. I requisiti previsti dai commi 1 e 2 risultano da attestazioni e certificazioni rilasciate nelle forme di legge, oppure dal curriculum sottoscritto e autocertificato dal candidato.

5. A richiesta dell'autorità di garanzia o dell'organo cui spetta il potere di nomina, il candidato documenta con attestazione o certificazione i requisiti indicati nel curriculum.

6. Non può accedere alle cariche cui si riferisce la presente Sezione:

a) chi ha riportato condanna, anche non passata in giudicato, per delitto non colposo punibile con pena superiore nel massimo a cinque anni;

b) chi ha riportato condanna, anche non passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione e per reati fiscali e previdenziali;

c) chi ha riportato condanna, anche non passata in giudicato, per delitto non colposo relativo all'esercizio dell'industria, del commercio o della professione o di una carica pubblica, oppure commesso nell'esercizio di tali attività o con violazione dei doveri o abuso dei poteri inerenti a essa;

d) chi ha riportato l'interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio dell'industria, del commercio o della professione;

e) chi appartiene a una associazione segreta.

7. Agli effetti del comma 6, la sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna. Ai medesimi effetti si tiene conto anche delle condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione e non si tiene conto di quelle per le quali è intervenuta riabilitazione.

Art. 3 quater

(Incompatibilità)

1. Alle cariche previste nella presente Sezione non possono essere nominati:

- a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti e coloro i quali hanno svolto queste funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene la nomina;
 - b) i dirigenti dell'amministrazione regionale ai quali è conferito l'incarico di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Segretario generale del Consiglio regionale, Ragioniere generale, Avvocato della Regione, Direttore generale, Direttore centrale, Vicesegretario generale della Presidenza della Giunta regionale e Vicesegretario generale del Consiglio regionale e coloro i quali hanno svolto queste funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene la nomina;
 - c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati a uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
 - d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici o sindacali;
 - e) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, primo comma, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici).
2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce.
 3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 3 quinquies

(Limitazioni nelle cariche)

1. Le cariche apicali previste nella presente Sezione non sono cumulabili.
2. Per tali si intendono quelle di presidente e di amministratore delegato.
3. Chi, essendo titolare di una carica apicale prevista nella presente Sezione, riceve la nomina ad altra carica apicale, rinuncia alla carica precedente entro quindici giorni dalla nuova nomina e anteriormente all'accettazione. In difetto, l'accettazione è inefficace e la nomina è revocata.
4. Le cariche previste dalla presente Sezione non possono essere conferite alla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

Art. 3 sexies

(Pubblicazione delle cariche)

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine di competenza regionale in società di capitali che saranno effettuate nell'anno successivo.
2. L'elenco indica, per ciascuna nomina:
 - a) la carica;
 - b) la società cui la stessa si riferisce;
 - c) l'organo competente per la nomina;
 - d) gli eventuali requisiti professionali richiesti per l'attribuzione della carica;
 - e) la data entro la quale la nomina è effettuata;
 - f) il termine, non superiore a novanta giorni anteriori alla scadenza della carica in corso cui la nomina si riferisce, per la presentazione della candidatura;
 - g) i requisiti professionali e di onorabilità personale definiti in via preventiva e generale dall'Autorità di Garanzia di cui all'art. 3 octies.

3. Se per la costituzione di una nuova società o per altra causa diversa dalla sostituzione, l'esigenza di effettuare una nomina sopravviene dopo il termine su indicato, si provvede alla pubblicazione integrativa con le modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Salva la sussistenza di esigenze specifiche, non si provvede a nuova pubblicazione per l'effettuazione di nomine in sostituzione di altre precedentemente effettuate.

Art. 3 septies

(Candidature)

1. Chi intende concorrere all'attribuzione di una carica cui si riferisce la presente Sezione presenta domanda all'Autorità di garanzia, entro il termine indicato nella pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 sexies.

2. La domanda contiene:

a) le generalità del candidato;

b) la dichiarazione o l'elezione di domicilio;

c) l'indicazione della carica cui la domanda si riferisce;

d) l'indicazione delle altre domande presentate per cariche riferite al medesimo elenco e la dichiarazione di priorità nel caso di pluralità di attribuzioni e di incompatibilità fra le cariche attribuite;

e) l'autocertificazione dell'inesistenza degli elementi ostativi indicati nel comma 6 dell'articolo 3 ter;

f) ogni altro elemento ritenuto utile.

3. Chi intende concorrere all'attribuzione di più cariche in organi amministrativi presenta autonome domande per ciascuna di esse.

4. La domanda per l'attribuzione di cariche in organi di controllo può essere unica e può riferirsi a una o più cariche determinate, oppure a tutte le cariche oggetto della pubblicazione.

5. Alla domanda sono allegati il certificato generale, il curriculum e ogni altro documento ritenuto utile.

6. Il curriculum deve essere redatto secondo il modello contenuto nell'allegato A) alla presente legge, sottoscritto dal candidato per autocertificazione del contenuto.

7. I documenti rilasciati da terzi, indicati nel comma 4, sono prodotti in originale oppure in fotocopia sottoscritta dal candidato che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 3 octies

(Istituzione dell'Autorità di Garanzia)

1. E' istituita l'Autorità di Garanzia.

2. All'Autorità di Garanzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definire in via preventiva e generale i requisiti professionali e di onorabilità personale necessari per ricoprire incarichi nelle società regionali;

b) verificare, se richiesta, l'attività delle società regionali e dei soggetti nominati;

c) fornire all'organo deputato alla nomina indicazioni sulla misura dei compensi da attribuire ai soggetti nominati ai sensi della presente Sezione.

Art. 3 nonies

(Autorità di garanzia)

1. La valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per le candidature e la verifica dell'attività svolta competono all'autorità di garanzia.

2. L'autorità di garanzia è composta di tre membri, nominati uno dal Presidente della Regione e due dal Consiglio regionale con votazione a voto limitato, i quali eleggono nel proprio ambito il presidente.
3. L'autorità viene nominata entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale e resta in carica per l'intera legislatura.
4. I membri dell'autorità sono scelti fra soggetti di comprovata indipendenza, moralità, autorevolezza e competenza, in possesso delle seguenti qualifiche:
 - a) docente universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche;
 - b) iscritto da almeno dieci anni nell' albo professionale dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti o dei revisori contabili;
 - c) avvocato dello Stato;
 - d) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, purché in aspettativa o in pensione;
 - e) direttore apicale della pubblica amministrazione;
 - f) presidente, vicepresidente, amministratore delegato, direttore generale di ente pubblico o di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
5. Le qualifiche indicate alle lettere a), d) ed e) del comma 4 si considerano sussistenti se possedute attualmente o per almeno un anno nei cinque anni anteriori alla scadenza del termine indicato nel comma 3.
6. Non possono fare parte dell'autorità di garanzia gli iscritti a un partito politico, i dirigenti sindacali, i senatori, i deputati, i membri di Consiglio regionale, i presidenti di provincia, i sindaci, coloro che si trovano nelle condizioni ostative indicate nel comma 6 dell'articolo 3 ter. L'incompatibilità sussiste se la carica è ricoperta al momento della nomina o lo è stata nei cinque anni anteriori.
7. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 6 determina la decadenza dalla carica. L'organo che ha provveduto alla designazione dichiara la decadenza e nomina il sostituto.
8. L'autorità adotta un regolamento per la disciplina della propria attività.
9. Il compenso del Presidente e dei componenti l'Autorità di Garanzia viene fissato con decreto del Presidente della Regione d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
10. Per il suo funzionamento l'Autorità di Garanzia si avvale di personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

Art. 3 decies

(Presentazione delle domande dei candidati e verifica delle candidature)

1. Entro i 75 giorni antecedenti la scadenza della nomina, i candidati presentano domanda all' Autorità di garanzia contenente:
 - a) le generalità del candidato e la dichiarazione del domicilio di riferimento;
 - b) l'indicazione della carica di cui la domanda si riferisce;
 - c) curriculum vitae redatto sulla base del modello di cui all'allegato A);
 - d) dichiarazione di inesistenza di cause ostative sotto il profilo della onorabilità personale, di cui all'art. 3 ter comma 4.
2. L'autorità di garanzia esamina collegialmente le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 septies.
3. L'Autorità di garanzia può chiedere ai candidati integrazioni e specificazioni in ordine alla documentazione presentata nonché chiarimenti diretti ai fini della valutazione dei requisiti soggettivi dei candidati.

4. Entro i 60 giorni antecedenti la scadenza della nomina, l'Autorità di garanzia formula il parere in ordine a ciascuna candidatura circa la sussistenza dei requisiti di esperienza e competenza professionale richiesti e lo trasmette all'Organismo competente per la nomina e alla Giunta per le nomine.

Art. 3 undecies

(Proposta di nomina e parere della Giunta della nomina)

1. L'organo regionale cui spetta provvedere alla nomina formula proposta motivata e la trasmette al Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), unitamente a una relazione illustrativa e al curriculum del soggetto proposto.
2. La relazione indica specificamente la competenza, la professionalità e l'esperienza del soggetto proposto, con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da attribuire e, se possibile e opportuno, agli indirizzi di gestione che si intende perseguire nella società cui la proposta si riferisce.
3. La Giunta per le nomine costituita in seno al Consiglio regionale, integrata dal presidente della commissione regionale per le pari opportunità o da un suo delegato, esprime il parere motivato sulla proposta. Il parere tiene conto delle capacità del candidato in relazione alla specificità della carica e della sua idoneità al perseguimento degli indirizzi gestionali eventualmente indicati nella relazione.

Art. 3 duodecies

(Nomine e designazioni)

1. Se il parere della Giunta per le nomine è positivo, l'organo regionale cui spetta la nomina può procedere con le modalità stabilite dalla legge regionale 7511978.
2. Se il parere è negativo, l'organo competente, se non intende effettuare una nuova proposta al Consiglio regionale, provvede alla nomina o alla designazione con atto motivato, che esprime specificamente le ragioni per le quali il parere è stato disatteso.
3. L'atto di nomina a presidente di società di capitali può contenere gli indirizzi di gestione da perseguire e gli obiettivi da conseguire.
4. Gli elementi eventuali previsti dal comma 3 formano oggetto di una proposta di delibera di indirizzo che viene sottoposta dal rappresentante della regione all'assemblea come proposta da approvare contestualmente alla nomina delle cariche sociali.

Art. 3 terdecies

(Casi di urgenza)

1. Se, per il venire meno di un organo o di un suo componente oppure per altra causa, occorre provvedere immediatamente alla nomina, perché il ritardo determinerebbe grave pregiudizio alla società o agli interessi della regione, l'autorità cui compete il potere di nomina provvede senza necessità di seguire le regole indicate negli articoli da 3 sexies a 3 undecies.
2. Nella scelta del candidato, essa si attiene per quanto possibile agli elenchi relativi a cariche di analogo oggetto e livello.
3. L'atto di nomina è specificamente e analiticamente motivato con riferimento alle ragioni di urgenza e a quelle della scelta.
4. L'Organo che ha effettuato la nomina trasmette immediatamente l'atto di nomina all'Autorità di garanzia e alla Giunta per le nomine.
5. Le eventuali osservazioni dell'Autorità di garanzia e della Giunta per le nomine non influiscono sulla nomina effettuata.

Art. 3 quaterdecies
(Accettazione della carica)

1. Entro quindici giorni dalla delibera di elezione, il soggetto nominato comunica all'organo che ha effettuato la nomina o la designazione l'impegno di rispettare le eventuali indicazioni contenute nell'atto di nomina e in generale gli indirizzi politici e amministrativi della regione, nonché di presentare annualmente una relazione dell'attività svolta. Per le cariche apicali, la relazione è dettagliata e verificabile.
2. La dichiarazione contiene anche l'impegno di comunicare il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità o il venire meno dei requisiti di onorabilità.
3. Essa contiene infine il riconoscimento che la mancata presentazione della relazione e l'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo costituiscono giusta causa di revoca della nomina.

Art. 3 quindecies
(Verifica dell'attività svolta)

1. La relazione prevista dall'articolo 3 quaterdecies viene trasmessa al Presidente della Regione, al presidente del Consiglio regionale, alla giunta per le nomine, all'autorità di garanzia, i quali possono formulare le proprie osservazioni e richiedere ulteriori informazioni.
2. Con decisione autonoma oppure su richiesta degli organi indicati nel comma precedente, l'autorità di garanzia può svolgere una verifica sull'attività svolta dai soggetti nominati, in particolare mediante esame della situazione e dei risultati economici e finanziari delle società dagli stessi amministrati, anche in raffronto con analoghe strutture in Italia e all'estero.
3. A tal fine l'autorità di garanzia può acquisire dai soggetti interessati i documenti economici e contabili e le informazioni necessarie.
4. Al termine della verifica, essa invia agli organi richiedenti una relazione sui risultati della stessa.
5. Per lo svolgimento dei compiti indicati l'autorità di garanzia può avvalersi della collaborazione di professionisti e consulenti aventi competenza specifica.

Art. 3 sexdecies
(Pubblicità della situazione patrimoniale)

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale trovano applicazione nei confronti di presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento.

Art. 3 septdecies
(Trasparenza)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organi che hanno effettuato nomine e designazioni compilano un prospetto contenente in via riassuntiva l'indicazione dei soggetti nominati e del tempo della nomina.
2. Il prospetto viene pubblicato sul sito internet della regione.

Art. 3 octodecies
(Modalità delle dichiarazioni)

1. I membri eletti dell'Autorità di garanzia sono tenuti a depositare, entro trenta giorni dalla nomina, alla Presidenza della Giunta regionale:

- a) una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; coloro che non sono titolari di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche devono presentare, entro i suddetti termini, una dichiarazione in tal senso;
- c) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5.

2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 3 novodecies

(Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi)

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 3 septdecies sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 3 septdecies.

Art. 3 vicies

(Cessazione dall'ufficio)

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 3 septdecies sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 octodecies, intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 octodecies.

2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 3 septdecies.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano nel caso di riconferma del soggetto.

Art. 3 unvicies

(Inadempienza degli obblighi)

1. In caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 3 septdecies e 3 octodecies della presente legge, il Presidente della Regione diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Regione ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.»

NOTA

In sede di coordinamento si chiede di introdurre la seguente modifica all'articolo 26 del DDL 131:

Articolo 26

All'articolo 26, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2 bis il Consiglio regionale stabilisce la dotazione finanziaria per il funzionamento dell'autorità di garanzia.

2 ter La Giunta regionale stabilisce il compenso per i componenti dell'autorità di garanzia e i criteri della corresponsione.»

PEDICINI

Subemendamento modificativo all'emendamento di pag. 4.1 (pagina 4.0.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1, la parola «disposti» è sostituita dalla seguente «previsti».

PEDICINI

Emendamento modificativo (pagina 4.1) **DECADUTO**

1. Al comma 1 dell'articolo 41a parola «autorizzati» è sostituita dalla seguente «disposti».

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 4.1.1) **RESPINTO**

Al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole «ed è attuata» aggiungere le seguenti: «,in esecuzione di quanto previsto all'articolo 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),».

PEDICINI

Subemendamento modificativo all'emendamento di pag. 5.1 (pagina 5.0.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1, la parola «disposti» è sostituita dalla seguente «previsti».

PEDICINI

Emendamento modificativo (pagina 5.1) **DECADUTO**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 la parola «autorizzati» è sostituita dalla seguente «disposti».

PEDICINI

Emendamento sostitutivo (pagina 5.2) **APPROVATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dimissioni la Regione può ricorrere a soggetti pubblici o privati, aventi idonea competenza. Modalità e limiti per l'individuazione dei soggetti e per lo svolgimento delle procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nei confronti dei soggetti pubblici il rapporto di avvalimento è regolato con convenzione.»>>

PEDICINI

Emendamento modificativo (pagina 7.1) **APPROVATO CON RETTIFICA ORALE: le parole <<della Giunta regionale o un suo>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Giunta regionale o un suo delegato>> e le parole <<o Assessore da lui>> sono sostituite dalle seguenti <<o da persona da lui delegata, scelta preferibilmente tra i componenti della giunta regionale>>.**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole <<della Giunta regionale o un suo>> sono sostituite dalle seguenti «della Regione o Assessore da lui»

PEDICINI

Emendamento modificativo (pagina 8.1) **APPROVATO**

1. Il comma 4 dell'articolo 8 le parole «promuove l'osservanza» sono sostituite dalle seguenti «si adopera per l'attuazione»

BRUSSA, MORETTON, BAIUTTI, ZVECH

Emendamento aggiuntivo (pagina 8.2) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 4, dell'articolo 8 aggiungere il seguente:

«4 bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per le medesime finalità di contenimento della spesa pubblica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche dello Statuto di Agemont Spa necessarie alla previsione dell'Amministratore unico quale organo di gestione e direzione della società.».

CORAZZA

Emendamento aggiuntivo (pagina 8 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art.8 bis.

(Quote riservate ai giovani e di genere)

1. Nelle società non quotate in mercati regolamentati controllate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, in via diretta e indiretta, si applica un criterio di inclusione degli amministratori e dei sindaci da nominare che assicuri la presenza di giovani fino ai 35 anni compresi e del genere meno rappresentato. I giovani fino a 35 anni compresi all'atto della nomina e il genere, devono rappresentare, complessivamente, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di nomina ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, riservando ai giovani fino ai 35 anni compresi e al genere meno rappresentato, complessivamente, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci.
3. Il calcolo del numero dei giovani fino ai 35 anni compresi e dei componenti del genere meno rappresentato, ai sensi dei commi 1 e 2, è effettuato con l'arrotondamento all'unità per difetto dell'eventuale valore non intero. Qualora tale arrotondamento non consenta di esprimere alcun rappresentante di giovani fino ai 35 anni o del genere meno rappresentato, il valore viene ricondotto all'unità dando rappresentanza o ai giovani o al genere. Qualora tale arrotondamento consenta di esprimere due o più rappresentanti, questi devono includere sia i giovani fino a 35 anni compresi sia il genere meno rappresentato.
4. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le necessarie modifiche statutarie nelle società in cui detiene partecipazioni di controllo».

COLUSSI, BRUSSA, KOCIJANČIČ

Emendamento modificativo (pagina 8 bis. 2) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art 8 bis

(Quote di genere)

1. Nelle società non quotate in mercati regolamentati controllate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, in via diretta e indiretta, si applica un criterio di suddivisione degli amministratori e dei sindaci da nominare che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve

ottenere almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di nomina ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma, 2. Le disposizioni della comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci.

3. Il calcolo del numero dei componenti il genere meno rappresentato, ai sensi dei commi 1 e 2, è effettuato con l'arrotondamento all'unità per difetto dell'eventuale valore non intero. Qualora tale arrotondamento non consenta di esprimere alcun rappresentante del genere, il valore viene ricondotto all'unità.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le necessarie modifiche statutarie nelle società in cui detiene partecipazioni di controllo.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa statale tempo per tempo vigente.».

CORAZZO, AGNOLA, COLUSSI, KOCIJANČIČ, BRUSSA, MORETTON

Emendamento sostitutivo (pagina 9.1) **APPROVATO**

Il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«4. I compensi di cui al comma 3 non possono essere comunque superiori all'ottanta per cento della retribuzione spettante ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali di fascia A».

PICCIN, BARITUSSIO, GALASSO, NARDUZZI, SASCO, NARDUZZI, SASCO, MENOSSO, RAZZINI, PICCO

Emendamento modificativo (pagina 9 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9 bis
(Rinvio dinamico)

1. Alle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni tempo per tempo vigenti, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), dell'articolo 3, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e delle relative norme di attuazione, nei limiti ivi previsti.».

PEDICINI

Emendamento modificativo (pagina 10.1) **RITIRATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 le parole «ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali» sono soppresse.

COLUSSI

Emendamento modificativo (pagina 11.1) **INAMMISSIBILE**

Prima del comma 1 dell'articolo 11 aggiungere i seguenti:

<<1ante. Entro il 30 ottobre di ogni anno è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine di competenza regionale in società di capitali che saranno effettuate nell'anno successivo.

1 ante bis. L'elenco indica, per ciascuna nomina:

- a) la carica;
- b) la società cui la stessa si riferisce;
- c) l'organo competente per la nomina;
- d) gli eventuali requisiti professionali richiesti per l'attribuzione della carica;
- e) la data entro la quale la nomina è effettuata;
- f) il termine, non superiore a novanta giorni anteriori alla scadenza della carica in corso cui la nomina si riferisce, per la presentazione della candidatura;

1 ante ter. Se per la costituzione di una nuova società o per altra causa diversa dalla sostituzione, l'esigenza di effettuare una nomina sopravviene dopo il termine suindicato, si provvede alla pubblicazione integrativa con le modalità indicate nei commi 1 ante e 1 ante bis.

1 ante quater. Salva la sussistenza di esigenze specifiche, non si provvede a nuova pubblicazione per l'effettuazione di nomine in sostituzione di altre precedentemente effettuate.

1 ante quinquies. Chi intende concorrere all'attribuzione di una carica prevista al comma 1 ante presenta domanda all'organo competente per la nomina, entro il termine indicato nella pubblicazione effettuata ai sensi del comma 1 ante.

1 ante sexies. La domanda contiene:

- a) le generalità del candidato;
- b) la dichiarazione o l'elezione di domicilio;
- c) l'indicazione della carica cui la domanda si riferisce;
- d) l'indicazione delle altre domande presentate per cariche riferite al medesimo elenco e la dichiarazione di priorità nel caso di pluralità di attribuzioni e di incompatibilità fra le cariche attribuite;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile.>>.

PEDICINI

Subemendamento all'emendamento di pag. 12.1 (pagina 12.0.1) **APPROVATO**

1. Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale."

2. Dopo il punto 1 dell'emendamento di pagina 12.1 è aggiunto il seguente:

"12. Dopo il comma 1 dell'art. 12 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12, come subemendato, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo all'entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, sono fatte salve le nomine già disposte.»

PEDICINI

Emendamento sostitutivo (pagina 12.1) **APPROVATO CON RETTIFICA ORALE: le parole <<partecipate dalla Regione, o viceversa>> sono sostituite dalle seguenti: <<partecipata dalla Regione>>.**

1. Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«1. Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di un organo di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipate dalla Regione, o viceversa.»

PEDICINI

Subemendamento modificativo all'emendamento di pag. 16.1 (pagina 16.0.1) **APPROVATO CON RETTIFICA ORALE: dopo le parole << Regione>> aggiungere le seguenti: <<competente commissione consiliare>>.**

1. Al comma 1, le parole «previo parere sugli stessi espresso dalla» sono sostituite dalle seguenti «previa informazione sugli stessi alla».

PEDICINI

Emendamento modificativo (pagina 16.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole «obiettivi strategici» sono aggiunte le seguenti «,previo parere sugli stessi espresso dalla competente commissione consiliare,».

PEDICINI

Emendamento modificativo (pagina 18.1) **APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 18 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Le società, inoltre, su richiesta della commissione consiliare competente, forniscono la documentazione di cui al periodo precedente».

CORAZZA

Emendamento aggiuntivo (pagina 18 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art18 bis.

(Aumento del capitale sociale Banca popolare etica - Società cooperativa per azioni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella società cooperativa per azioni «Banca Popolare Etica- Società cooperativa per azioni» mediante l'acquisto di nuove azioni fino alla concorrenza di € 130.000,00.

2. Il Presidente della Giunta regionale o un Assessore dallo stesso delegato sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare l'aumento della partecipazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di € 130.000,00 per l'anno 2012 a carico dell'unità' di bilancio ____ e del capitolo__ del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante storno di pari importo dell'unità' di bilancio ____ e del capitolo__ del stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.».

BRUSSA, MORETTON, COLAUTTI, BAIUTTI, ZVECH

Emendamento aggiuntivo (pagina 19 ante.1) **APPROVATO**

Prima dell'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19 ante

(Sostegno alla ricerca)

1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica, tecnologica e l'incubazione e sviluppo di imprese innovative, la partecipazione degli enti Locali della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in società che svolgono dette attività o in soggetti gestori di parchi scientifici e tecnologici, senza fini di lucro, è considerata di preminente interesse pubblico e pertanto rientra nelle finalità istituzionali di detti enti.».

GALASSO, COLAUTTI, CARGNELUTI, BARITUSSIO, PICCIN, SASCO

Emendamento modificativo (pagina 19 ante 2) **APPROVATO**

Prima dell'art. 19 inserire il seguente:

1. Prima dell'art. 19 inserire il seguente:

<<Art. 19 ante

1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica, tecnologica e l'incubazione e sviluppo di imprese innovative e la partecipazione degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia in società che svolgono dette attività o in soggetti gestori di parchi scientifici tecnologici, senza fini di lucro, è considerata di preminente interesse pubblico e pertanto rientra nelle finalità istituzionali di detti enti.>>.

COLAUTTI, BARITUSSIO, CARGNELUTTI

Emendamento aggiuntivo (pagina 19 bis.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19 bis

(Acquisizioni di nuove partecipazioni regionali)

1. La Regione è autorizzata ad acquisire, entro il 31 dicembre 2012, la proprietà di quote del Consorzio Friuli Innovazione al valore desumibile dal patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

2. La quota da acquisire e gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 sono determinati con la successiva legge regionale di assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.

BRUSSA, MORETTON, BAIUTTI, ZVECH

Emendamento aggiuntivo (pagina 25 bis. 1) **NON APPROVATO**

Capo II

Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo II bis

Modifiche normative

Art. 25 bis

(Modifica alla legge regionale 50/1993)

1. L'articolo 5 ter è sostituito dal seguente:

«Art. 5 ter

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi della Agenzia:

- a) il Direttore generale;
- d) il Collegio dei revisori contabili.>>.

2. L'articolo 5 quater è sostituito dal seguente:

«Art. 5 quater
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi.
2. Il Direttore generale vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia e impartisce alla struttura organizzativa le opportune direttive di indirizzo sull'attività.
3. Il Direttore generale adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia e i regolamenti.
4. Sono atti fondamentali dell'Agenzia:
 - a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;
 - b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
 - c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale e il funzionamento;
 - d) il regolamento per le prestazioni esterne;
 - e) la politica tariffaria.

3. L'articolo 5 quinquies è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 quinquies
(Incarico)

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.
 2. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia, in enti, associazioni o società pubbliche o private del settore della promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci.
 3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei direttori centrali.
 4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di leggi, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
 5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni e' subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
 6. Il soggetto cui sia conferito l'incarico di Direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.>>.
4. L'articolo 5 sexies è abrogato.

BRUSSA, MORETTON, BAIUTTI, ZVECH
Emendamento aggiuntivo (pagina 25 ter.1) **RITIRATO**

Art. 25 ter

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 3/1995)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 comma 1 bis della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, come aggiunto dall'articolo 11, comma 8 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, trova applicazione anche con riferimento ai contributi pluriennali già concessi alla data di pubblicazione della presente legge, limitatamente alle quote ancora da erogare.>>.

COLUSSI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 27.1) **DECADUTO**

Dopo il comma 6 dell'articolo 27 aggiungere il seguente:

«6 bis. Nella X legislatura l'autorità di garanzia prevista dall'articolo 3 octies viene nominata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

COLUSSI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 27.2) **DECADUTO**

Dopo il comma 6 dell'articolo 27 aggiungere il seguente:

«6 bis. Le disposizioni previste alla Sezione I bis si applicano a decorrere dalla XI legislatura.».

GALASSO, PICCIN, MORETTON, SASCO
Emendamento modificativo all'art. 27 (pagina 27.3) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. La Giunta regionale è autorizzata a rilasciare la garanzia di cui all'art. 5, comma 1 bis della legge 3/1995 anche nel caso di contributi regionali già attualizzati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, qualora le parti del contratto di mutuo abbiano inteso quale garanzia prestata dalla Regione il beneficio di cui all'art. 15 comma 7 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3.».

COLUSSI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 28.1) **NON APPROVATO**

Dopo la lettera g) comma 1 dell'articolo 28 aggiungere la seguente:

«g bis) l'articolo 7 bis della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici);>>.

COLUSSI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 28.2) **DECADUTO**

Dopo la lettera ggg) comma 1 dell'articolo 28 aggiungere la seguente:

«ggg bis) il comma 22 dell'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).».

NOTA:

L'Art 16, comma 22 della LR 18/2011 (Legge finanziaria 2012), sostituendo il comma 2 dell'articolo 1 della LR 66/1978, attribuisce il potere di nomina dell'intero CDA INSIEL alla Giunta regionale.

Con l'abrogazione proposta verrebbe ripristinata la rappresentanza delle minoranze nel CDA di INSIEL.

LR 66/1978, Art. 1 comma 2

Testo vigente di cui si propone l'abrogazione:

La Giunta regionale nomina i componenti, spettanti alla Regione, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Insiel SpA. I componenti del Collegio sindacale sono designati dal Consiglio regionale, con riserva alle minoranze consiliari della designazione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Testo previgente di cui si propone il ripristino:

La predetta partecipazione è subordinata all'impegno statutario della Società a che in seno al Consiglio di Amministrazione ed in seno al Collegio Sindacale facciano parte 2 membri designati dal Consiglio Regionale di cui 1 in rappresentanza delle minoranze ed 1 sindaco effettivo con funzioni di presidente del Collegio stesso, designato dalla Giunta regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 28.2.1) **APPROVATO**

1. Il comma 3 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«3. Dell'avvenuta cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è dato avviso con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.».